Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 29 gennaio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato : ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A ; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 ; NAPOLI, via Chiaia, 5 ; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 1872.

Modifica dei decreti presidenziali 21 luglio 1959, n. 1402, n. 1423 e n. 1457, riguardanti l'annessione delle Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Cagliari, L'Aquila e Palermo ai rispettivi Istituti professionali per l'industria e l'artigianato delle città medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduti i propri decreti 21 luglio 1959, n. 1402, n. 1423 e numero 1457, coi quali sono stati istituiti gli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Cagliari, L'Aquila e Palermo;

Considerato che, per mero errore materiale, le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Cagliari, L'Aquila e Palermo, in detti decreti sono state dichiarate annesse agli Istituti professionali anzidetti;

Ritenuto che occorre modificare l'art. 1 dei decreti predetti nel senso che le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale esistenti nelle predette città non debbono essere considerate annesse agli Istituti professionali di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A modifica di quanto stabilito con i decreti presidenziali 21 luglio 1959, n. 1402, n. 1423 e n. 1457 citati nelle premesse, le Scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Cagliari, L'Aquila e Palermo non debbono considerarsi annesse ai rispettivi Istituti professionali per l'industria e l'artigianato delle medesime città.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 14. — VILLA

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1852.

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

« 14) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) . . . . . . per q.le L. 8.850
15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . . . . » » » 12.400 »

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

« Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine

sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

Art. 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

Art. 3.

I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.

Art. 4.

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, nonchè con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, sono sostituite con le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella *C* lettere da *A*) ad *H*), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

Art. 5.

La benzina ammessa dall'allegata tabella *A* alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata allo azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione mediante impianti fissi di energia elettrica, limitatamente agli usi delle aziende agricole, deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze provvederà a coordinare le norme di cui al comma precedente con le norme sull'applicazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonchè a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati, di cui al comma precedente sovraintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle Organizzazioni sindacali della Provincia e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il Comitato centrale è presieduto da un ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per la industria e il commercio nonchè da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei Comitati provinciali e quelli del Comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

Art. 6.

Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) dopo la voce 27.10.A VI è aggiunta la seguente:

« VII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili):

numero di statistica 60;

a) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 4,50 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 6,30 per cento;

numero di statistica 63;

b) altri: dazio sul valore: generale 18 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo

i casi, scortati dai certificati prescritti 7,20 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento »;

2) le Note del capitolo 27 sono modificate come segue:

nella nota *B*), dopo la lettera *l*) è inserita la seguente:

« *m*) si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la nota *C*) è sostituita dalla seguente:

« *C*) si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14-C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3) la nota (7), a pie' di pagina, riferita alla voce 27.14-C.I. è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

Art. 7.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasformazione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.

« Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l'imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull'eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.

« L'Amministrazione finanziaria può altresì consentire:

1) che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi;

2) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semilavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.

« Sulle perdite che si verificano nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l'imposta di fabbricazione.

« Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuamente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall'Amministrazione ».

Art. 8.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare lo abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1) ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2).

« Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1) e 2) del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

Art. 9.

L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità eccedente.

« Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante ».

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 8, 9 e 19 della presente legge, si applicano, agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprietà privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per mezzo di oleodotti, ovvero per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi).

Art. 11.

Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera a) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma

1) l'etilfluido aggiunto alla benzina;

2) gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma;

3) le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-30° C.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prodotti petroliferi impiegati.

Art. 12.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

I prodotti di cui al precedente comma, che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi, coloro i quali intendano esercitare l'attività di rigenerazione di cui al primo comma per ottenere prodotti da immettere in consumo col trattamento previsto dal secondo comma, debbono munirsi della preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze indicando, nella relativa domanda, oltre il nome della ditta e di chi la rappresenta, la località nella quale si trova l'opificio, i locali di cui si compone, il tipo e la potenzialità degli impianti, i processi di lavorazione nonchè la qualità e la quantità delle materie prime da trattare e dei prodotti finiti da immettere in consumo.

Uguale autorizzazione preventiva debbono ottenere coloro i quali intendano comunque modificare i propri impianti, variare la qualità od aumentare la quantità delle materie prime e dei prodotti finiti.

Per la immissione in consumo, senza la predetta autorizzazione, di prodotti petroliferi ottenuti ai sensi del primo comma dovrà essere corrisposta l'imposta di fabbricazione ad aliquota intera.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo e sesto comma:

a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

Art. 13.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

« Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge ».

Art. 14.

L'Amministrazione finanziaria può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditte di notoria solidità che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purchè i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.

Art. 15.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

Art. 16.

Chiunque detiene, in quantità superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.

L'ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 17.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

Art. 18.

L'articolo 23-*ter* inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti alla imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale.

« Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 della presente legge.

Art. 19.

L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata.

« La pena di cui alla lettera a) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione.

« Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere lo abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento ».

Art. 20.

Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al settimo comma dell'articolo 12 è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato più grave.

All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: « agli usi previsti dalla tabella A », sono inserite le parole: « lettera b), n. 3 ».

Art. 21

L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

« Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, l'esercente è punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantità estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburati non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica.

« Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ».

Art. 22.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data resterà abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei *decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — BOSCO — LA MALFA — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA A

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di ligniti, di torba, schisti e simili da ammettere in esenzione d'imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme precritte.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali*:

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3) destinati alla lavorazione;

4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;

5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina*:

1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;

2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;

3) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 40 C. V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

E' fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 C. V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

C) *Petrolio*:

1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti*:

1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

2) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

3) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vaselina e di paraffina;

4) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

5) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione*:

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonchè per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;

8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) *Residui della lavorazione*:

1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;

2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;

3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolici;

4) destinati all'industria della calciocianamide;

5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri*:

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, nonchè nelle scuole private di pilotaggio aereo, purchè queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aereo Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonchè ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

H) *Oli minerali*:

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale gli olii minerali che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonchè di miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

I) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume*:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) hanno effetto dal 3 marzo 1961.

L) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di 330° C. a pressione normale*:

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5"), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera *a*), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera *a*) superiore a 25° C

M) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distilanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.*:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

N) *Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.*:

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile*:

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici;

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile.

P) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie*:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

3) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici;

4) destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA *B*

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di ligniti, di torba, schisti e simili da ammettere ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione sotto la osservanza delle norme prescritte.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
A) *Oli minerali greggi, naturali*:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	250
B) *Benzina*:	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	5.250
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi: *a*) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; *b*) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti; *c*) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	5.250
3) destinata al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	5.250
4) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto	5.250
5) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.660
6) destinata all'Amministrazione della difesa per essere impiegata per l'azionamento degli aerei militari a reazione	885
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet-fuel JP 4» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
C) *Acqua ragia minerale*:	
impiegata nella fabbricazione di vernici	4.200
D) *Petrolio*:	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.320
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico	1.000
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione	600
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato «cherosene» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
E) *Oli da gas*:	
1) da usare direttamente come combustibili	5.400
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . .	250
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	250
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	250
F) *Residui della lavorazione*:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	250
b) semifluidi	320
c) fluidi	370
d) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1	250
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	250
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente ai residui densi	175
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, ai residui della lavorazione densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
G) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.*:	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici . .	4.200
H) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile*:	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a kW 1 . .	250

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI

TABELLA C

Caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.

A) *Oli minerali greggi, naturali*:

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonchè gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;

desalificazione;

disidratazione;

stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade nè quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) E' equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla tabella *A*, lettera *E*), punto 7), e lettera *I*), punto 4).

3) per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli minerali greggi naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina*:

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale*:

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio*:

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

Si classificano come « petrolio » anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a tem-

peratura non inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purchè presentino le altre caratteristiche stabilite per il « petrolio ».

E) *Oli da gas*:

1) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A.S.T.M.).

2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A.S.T.M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti*:

1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.

2) Si classificano come « Lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione*:

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C e 160° C purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10-A.VI.a.2. della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) E' consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonchè degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera *A*), n. 3), della presente tabella.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi*:

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

M) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie*:

1) Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonchè le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

Il Ministro per le finanze: TRABUCCHI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962, n. 1853.

Fusione dei comprensori di bonifica montana del Marecchia, del Foglia, del Metauro, del Casentino-Valdarno, dell'Alta Valle Tiberina e Singerna, del Fanante e Chiusa e del Cesano in un unico comprensorio denominato « Comprensorio di bonifica montana dell'Alto Appennino Tosco-Marchigiano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto interministeriale in data 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5, foglio n. 344, con cui vennero riclassificati, fra gli altri, quali comprensori di bonifica montana, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, il territorio compreso nel perimetro dei bacini montani del Marecchia nelle provincie di Pesaro, Arezzo e Forlì esteso per ha. 45.500, del Foglia nelle provincie di Pesaro ed Arezzo, esteso per ettari 15.707, del Metauro nelle provincie di Pesaro, Arezzo e Perugia, esteso per ha. 135.813, del Casentino-Valdarno, nelle provincie di Arezzo e Firenze, esteso per ha. 65.990 nonchè dell'Alta Valle Tiberina e Singerna, esteso per ha. 27.000, nelle provincie di Arezzo e Forlì;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numero 1382, in data 3 settembre 1956, con il quale veniva classificato in comprensorio di bonifica montana il territorio racchiuso nel perimetro dei bacini montani

Fanante e Chiusa, in provincia di Pesaro, esteso per ha. 5600; n. 1322 in data 27 agosto 1955, col quale veniva classificato il territorio incluso nel bacino montano del Cesano; n. 326 del 6 febbraio 1961 relativo all'ampliamento del precedente, operante nelle provincie di Pesaro ed Ancona, esteso per complessivi ha. 14.560;

Vista la relazione in data 8 novembre 1961, con la quale l'Ispettorato regionale delle foreste per le Marche propone la fusione dei comprensori predetti onde consentire successivamente una più razionale ridistribuzione del territorio da attribuire a ciascun Consorzio, il raggruppamento di alcuni uffici, nonchè la fusione e soppressione di alcuni di essi, per un miglior conseguimento dei fini della bonifica;

Considerato che i sette comprensori interessati alla fusione costituiscono in realtà un'unica plaga presentante analoghe condizioni di dissesto fisico, economico e sociale e che la fusione stessa non comporta la classifica di altri territori;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere alla fusione dei comprensori anzidetti, allo scopo anche di agevolare successivamente una migliore organizzazione consortile, costituendo un solo comprensorio di bonifica montana che potrà denominarsi « dell'Alto Appennino Tosco-Marchigiano » della superficie complessiva di circa ha. 310.000, interessante le provincie di Pesaro per circa ha. 171.600, di Arezzo per circa ha. 108.600, di Perugia per circa ha. 20.300, di Forlì per circa ha. 3.900, di Ancona per circa ha. 2.500, di Firenze per circa ha. 1.000, comprendente altresì una rata di territorio della Repubblica di San Marino per circa ha. 2.170 onde rispettare la delimitazione naturale del bacino montano del Marecchia;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I comprensori di bonifica montana del Marecchia, del Foglia, del Metauro, del Casentino-Valdarno, dell'Alta Valle Tiberina e Singerna, del Fanante e Chiusa e del Cesano, sono riuniti in un unico comprensorio avente la denominazione di « Comprensorio di bonifica montana dell'Alto Appennino Tosco-Marchigiano » della superficie complessiva di circa ha. 310.000, il cui perimetro è indicato nell'unita corografia su scala 1:100.000 dell'I.G.M., mediante linea intera di colore verde e che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1962, n. **1854**.

Esecuzione della Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, concernente la ratifica e l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata a Bruxelles il 26 settembre 1962, a decorrere dal 1° novembre 1962 in conformità all'art. 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 13. — VILLA

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi e la Comunità Economica Europea, da una parte, e il Governo del Regno di Grecia, dall'altra,

Visto l'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia e in particolare l'articolo 9;

Tenuto conto della decisione della Commissione del 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (1);

(1) Pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 4 del 20 gennaio 1961.

Considerando che l'adozione da parte delle Parti contraenti di metodi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti negli scambi fra gli Stati membri della C.E.E. è atta a garantire un controllo efficace per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione,

hanno convenuto le disposizioni sguenti:

TITOLO I
Generalità

Articolo 1

Le merci che rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo relative all'abolizione progressiva, tra i Paesi parti dello Accordo, in appresso denominati « Paesi membri », dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di tutte le misure di effetto equivalente, sono ammesse, nel Paese membro d'importazione, al beneficio di tali disposizioni, su presentazione di un titolo giustificativo rilasciato, a richiesta dell'esportatore, dalle autorità doganali del Paese membro d'esportazione.

Articolo 2

1. In tutti i casi in cui le merci siano trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione al Paese membro d'importazione, il titolo giustificativo previsto dall'articolo 1 è costituito dal certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1.

Negli altri casi, il titolo giustificativo è costituito dal certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono considerate come trasportate direttamente dal Paese membro d'esportazione al Paese membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza l'attraversamento del territorio di un paese terzo all'Associazione;

b) le merci il cui trasporto si effettua con l'attraversamento del territorio di uno o più paesi terzi all'Associazione, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi paesi sia vincolato ad unico titolo di trasporto rilasciato in un Paese membro.

Articolo 3

Qualora il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 o A.G.3 si riferisca ad una merce ottenuta, negli Stati membri della Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 8 dell'Accordo, il certificato deve recare una menzione che attesti tale particolarità.

TITOLO II
Disposizioni particolari al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1

Articolo 4

1. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 è vidimato dalle autorità doganali del Paese membro d'esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali esso si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta, oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state compiute.

In via eccezionale, il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 può essere vidimato anche successivamente all'avvenuta esportazione delle merci alle quali si riferisce, nel caso in cui esso non sia stato presentato, a causa di un errore o di una omissione involontaria, al momento dell'esportazione. Il certificato, in questo caso, deve recare una menzione speciale indicante le condizioni in cui è stato vidimato.

2. Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 può essere vidimato soltanto nei casi in cui esso sia atto a costituire il titolo giustificativo previsto dall'articolo 1.

Articolo 5

Il certificato di circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 deve essere prodotto, entro il termine di un mese a decorrre dalla data del suo visto, alla Dogana del Paese membro d'importazione alla quale la merce è presentata. Tuttavia, tale termine è portato a due mesi nel caso in cui il trasporto delle merci sia stato effettuato, in tutto o in parte, per via marittima.

TITOLO III
Disposizioni particolari al certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3

Articolo 6

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 è rilasciato dalle autorità doganali del Paese membro d'esportazione all'atto dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione risulti avvenuta, oppure dal momento in cui le relative operazioni doganali siano state compiute.

In nessun caso il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 può essere rilasciato dopo l'avvenuta esportazione delle merci.

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 deve essere compilato in maniera da consentire l'identificazione delle merci alle quali si riferisce, al momento della loro successiva importazione in un altro Paese membro. Le autorità doganali del Paese membro d'esportazione adottano inoltre tutte le misure ritenute necessarie per agevolare tale identificazione e ne fanno menzione sullo stesso certificato.

Articolo 7

Il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 deve essere prodotto alle autorità doganali del Paese membro d'importazione entro il termine di sei mesi a decorrere dal giorno del suo rilascio. Esso è valido soltanto per le merci presentate, in tale Paese membro, nel termine suindicato.

TITOLO IV
Disposizioni comuni ai certificati per la circolazione delle merci di cui ai modelli A.G.1 e A.G.3

Articolo 8

I certificati per la circolazione delle merci di cui ai modelli A.G.1 e A.G.3 devono essere compilati sui modelli i cui fac-simile sono allegati alla presente Con-

venzione. Essi sono redatti nella lingua o in una delle lingue del Paese membro di esportazione. In Grecia essi possono essere redatti anche in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essi devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro.

I Paesi membri possono esigere che una copia dei certificati per la circolazione delle merci sia presentato contemporaneamente all'originale alla Dogana di esportazione.

Il formato dei certificati è di centimetri 21 per 30. I certificati devono essere stampati su carta collata per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 al metro quadrato. La carta deve risultare con fondo arabescato di colore verde, in modo da rendere visibile ogni falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Sulla prima pagina di ogni certificato deve essere impressa una duplice diagonale, tracciata dall'angolo inferiore sinistro all'angolo superiore destro. La duplice diagonale del certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 è di colore azzurro, mentre quella del certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.3 è di colore rosso.

I Paesi membri possono riservarsi la stampa dei certificati, oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni stampato, deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni certificato deve portare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata nonchè un numero di serie destinato a contraddistinguerlo.

Articolo 9

Nel Paese membro d'importazione i certificati per la circolazione delle merci sono presentati alle autorità doganali secondo le modalità previste dalla regolamentazione vigente in tale Paese membro. Dette autorità hanno facoltà di domandarne la traduzione. Esse possono altresì esigere che la dichiarazione per l'importazione sia munita di un'attestazione dell'importatore, attestante che le merci rispondono alle condizioni richieste per l'applicazione delle disposizioni dello Accordo.

TITOLO V

Disposizioni diverse

Articolo 10

Sono ammessi al beneficio delle disposizioni dello Accordo relative all'abolizione progressiva tra i Paesi membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di ogni altra misura di effetto equivalente, senza che occorra produrre il certificato per la circolazione delle merci di cui al modello A.G.1 o al modello A.G.3:

a) gli oggetti passibili di dazi doganali, nel caso che siano portati al seguito di viaggiatori o siano contenuti nei loro bagagli, semprechè essi siano dichiarati come rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle predette disposizioni e non sussista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione, e a condizione che tali oggetti non siano destinati a fini commerciali e che il loro valore complessivo non superi l'equivalente, in moneta nazionale, di 200 unità di conto;

b) le spedizioni effettuate a mezzo posta (compresi i pacchi postali) trasportati direttamente dal Paese membro d'esportazione al Paese membro d'importazione, a condizione che sugli imballaggi o sui documenti d'accompagnamento non risulti l'espressa indicazione che le merci contenute non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 7 dell'Accordo. Tale indicazione è riportata su di un'etichetta gialla, contrassegnata dalla menzione DD 2 e apposta, in tali casi, dalle autorità doganali del Paese membro d'esportazione.

Articolo 11.

Allo scopo di garantire l'esatta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i Governi dei Paesi membri si prestano mutua assistenza per quanto concerne il controllo dell'autenticità dei certificati e della conformità delle indicazioni che vi risultano con quelle dei corrispondenti documenti d'esportazione.

Articolo 12

1. I Governi dei Paesi membri prendono tutte le misure necessarie affinchè i certificati per la circolazione AG, e AG 3 possano essere presentati conformemente all'articolo 9 a decorrere dal primo novembre 1962.

2. I certificati per la circolazione delle merci (modello provvisorio) rilasciati in applicazione del Protocollo n. 2 rimarranno validi a condizione, tuttavia, che siano stati o che siano prodotti alle autorità doganali di un Paese membro nel termine di due mesi a decorrere dal giorno del loro rilascio.

Articolo 13

La presente Convenzione è redatta in duplice copia in lingua tedesca, francese, italiana, olandese e greca, ciascuno di questi testi facenti parimenti fede. Uno di questi esemplari asrà depositato presso gli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee, e l'altro presso gli archivi del Governo del Regno di Grecia.

Fatto a Bruxelles, in due esemplari, il ventisei settembre 1962.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk Belgie
Joseph VAN DER MEULEN

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
Eberhard BOEMCKE

Pour le Gouvernement de la République française
Jean-Marc BOEGNER

Per il Governo della Repubblica italiana
Antonio VENTURINI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Albert BORSCHETTE

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
Johannes LINTHORST-HOMAN

Fur den Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne
Per il Consiglio della Comunità Economica Europea
Voor de Raad der Europese Economische Gemeenschap
Antonio VENTURINI

Διά τήν Κυβέρνησιν τοῦ Βασιλείου τῆς 'Ελλάδος,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΤΡΑΝΟΣ

A. G. 1

ASSOCIAZIONE C.E.E. - GRECIA

A 000000

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto . . . .
(cognome e nome, ragione sociale, indirizzo completo dell'esportatore)

. . . . esportatore delle merci descritte qui di seguito:

N° d'ordine	COLLI (1) Marche e numeri	COLLI (1) Numero e specie	DESCRIZIONE DELLE MERCI	PESO LORDO (in kg.) o altre misure (hl., m³, ecc.)
1	2	3	4	5

Numero totale dei colli (col. 3) . . . . } (in tutte lettere)
e quantità totale (col. 5) . . . . }

Osservazioni (2)

dichiara che le merci sopradescritte si trovano in ITALIA nelle condizioni richieste per ottenere il presente certificato (3).

Paese membro di destinazione . . . .

Fatto a . . . . ., il. . . . .

. . . .
(firma dell'esportatore)

(indicazione facoltativa)

Documento di trasporto del . . . N. . .

VISTO DELLA DOGANA

Si attesta la conformità.

Bolletta d'esportazione:

Mod. . . . . N. . . .

del . . . .

Dogana di . . . .

Timbro della Dogana

Il . . . . . . 9 . .

. . . .
(firma del funzionario)

(1) Per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo.

(2) Fra le osservazioni da indicare in questo quadro, apporre, secondo il caso, la menzione « Prelievo-Grecia » previsto alla nota I, comma 1, *c*) e *d*) di cui a tergo.

(3) Vedi le note a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A. G. 1

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente certificato di circolazione A. G. 1, nonchè della conformità delle indicazioni in esso risultanti.

Timbro della Dogana

A . . . ., il . . . .

. . . .
(firma del funzionario)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente certificato di circolazione A. G. 1:

1) è stato regolarmente vidimato dalla Dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti (1);

2) non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).

Timbro della Dogana

A . . . ., il . . . .

. . . .
(firma del funzionario)

(1) Cancellare l'indicazione inutile.

I. — *Merci che possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione* A. G. 1

1. Possono dar luogo al visto di un certificato di circolazione A. G. 1 soltanto le merci che, nel Paese membro di esportazione (*), rientrano in una delle categorie seguenti:

a) merci prodotte nel Paese membro d'esportazione, ivi comprese quelle ottenute, in tutto o in parte, a partire da prodotti che siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in tale Paese membro e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

b) merci in libera pratica nel Paese membro d'esportazione, ai sensi dell'articolo 7, § 2, dell'Accordo (merci provenienti da paesi terzi all'Associazione per le quali siano state assolte le formalità doganali relative all'importazione definitiva, con riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili in tale Paese membro, e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale dei dazi e delle tasse predetti);

c) merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali, nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Paese membro, o che

abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, sempre che sia stato riscosso, se ne ricorra il caso, il prelievo previsto nei loro confronti dall'art. 8 dell'Accordo

Nota Ogni certificato di circolazione A G. 1 relativo a merci ottenute negli Stati membri della CEE con l'impiego di prodotti provenienti da paesi terzi all'Associazione che in nessun Paese membro siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse d'effetto equivalente loro applicabili, *deve contenere la indicazione* « Prelievo Grecia »;

d) merci inizialmente importate da un Paese membro, che, all'atto della esportazione da quest'ultimo, rientravano in una delle categorie *a*), *b*), o *c*) di cui sopra.

Nota. Qualora si tratti di merci iniziamente importate nel Paese membro d'esportazione e vincolate a un certificato di circolazione recante la menzione « Prelievo Grecia », il (o i) certificato di circolazione A. G 1 rilasciato in sostituzione di quest'ultimo deve recare la medesima menzione

2 Non possono dare luogo al visto di un certificato di circolazione A G 1 le merci esportate da un Paese membro in un altro Paese membro allorchè tali merci:

a) siano di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

b) siano state inizialmente importate in tale Paese membro da Paesi terzi all'Associazione, ed abbiano beneficiato di un regime doganale particolare in considerazione della loro origine o della loro provenienza.

II — *Campo di applicazione del certificato di circolazione* A G 1

Il certificato di circolazione A G. 1 può essere usato in tutti quei casi in cui le merci alle quali si riferisce siano trasportate direttamente da un Paese membro di esportazione nel Paese membro di importazione (*).

Sono considerate come trasportate direttamente dal Paese membro di esportazione al Paese membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un Paese terzo all'Associazione;

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più Paesi terzi all'Associazione, a condizioni che l'attraversamento di tali Paesi sia vincolato ad un unico titolo di trasporto e che tale titolo risulti emesso in un Paese membro.

N. B. Prima di richiedere alle autorità doganali del Paese membro d'esportazione il visto del certificato di circolazione A. G 1, spetta all'esportatore di accertarsi che le sue merci saranno effettivamente « trasportate direttamente » nel Paese membro d'importazione; ove il trasporto non fosse effettuato in tali condizioni, in quest'ultimo Paese le merci non saranno ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, se non su presentazione di un certificato di circolazione A. G. 3.

III — *Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione* A G 1

1 Il certificato di circolazione A G 1 deve essere redatto nella lingua nazionale del Paese membro d'esportazione, o in una delle lingue di tale Paese. Il certificato può essere anche redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità Economica Europea quando il Paese membro di esportazione è la Grecia.

2 Il certificato di circolazione A G 1 è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute; ogni modifica deve portare l'approvazione della persona che l'ha operata e il visto delle autorità doganali.

3. Ogni partita di merce indicata sul certificato di circolazione A. G. 1 deve essere preceduta da un numero d'ordine. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi in bianco non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali dando sufficienti precisazioni, in modo da permetterne l'identificazione.

5. L'esportatore (o il trasportatore) può completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con riferimento al documento di trasporto.

Si raccomanda altresì all'esportatore (o al trasportatore) di riportare sul documento di trasporto, cui è vincolata la spedizione delle merci, il numero di serie del certificato A G. 1

IV — *Portata del certificato di circolazione* A G 1

Il certificato di circolazione A G 1, se utilizzato regolarmente, consente di ottenere, nel Paese membro d'importazione, l'ammissione delle merci descrittevi al beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di tutte le misure di effetto equivalente.

Tuttavia, quando il certificato di circolazione porta la menzione « Prelievo Grecia », le merci descrittevi non possono essere ammesse al beneficio del predetto regime preferenziale negli Stati membri della C E.E.

Ove lo ritenga necessario, la Dogana del Paese membro d importazione, ha facoltà di richiedere la presentazione di ogni altro documento giustificativo, in particolare i documenti di trasporto ai quali è vincolata la spedizione delle merci.

V — *Termine per la presentazione del certificato di circolazione* A G 1

Il certificato di circolazione A G. 1 deve essere prodotto alla Dogana del Paese membro d'importazione nel termine di un mese a decorrere dalla data del suo visto

Tuttavia, tale termine è portato a due mesi allorchè il trasporto delle merci sia stato effettuato, in tutto o in parte, per via marittima

---

(*) I Paesi membri sono:

a) gli Stati membri della C E.E.: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi in Europa;

b) il Regno della Grecia

Stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma Modello autorizzato dalla Direzione Generale delle Dogane e I.I. con nota prot. N. del

ASSOCIAZIONE C.E.E. - GRECIA

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto . . . .
(cognome e nome, ragione sociale indirizzo completo dell'esportatore)

. . . . esportatore delle merci descritte qui di seguito:

Numero d'ordine	Colli (1)		Descrizione particolareggiata delle merci	Numero della tariffa	Peso lordo (in kg)	Peso netto (in kg) o altre misure (hl, m3, ecc.)
	Marche e numeri	Numero e specie				
1	2	3	4	5	6	7

Numero totale dei colli (col. 3) . . . . . . } (in tutte lettere)
e *quantità totali* (col. 6)

Osservazioni (2)

Dichiara che le merci sopradescritte si trovano in **ITALIA** nelle condizioni richieste per ottenere il presente certificato (3)

Luogo di carico . . . .
Documento di trasporto del N.
Paese di destinazione delle merci all'atto dell'esportazione:

Fatto a il 19

(firma dell'esportatore)

(1) Per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone, la targa del veicolo.
(2) Fra le osservazioni da indicare in questo quadro, apporre, secondo il caso, la menzione « Prelievo-Grecia » previsto nella Nota I, paragrafo 1, *c*) e *d*) dell'ultima pagina.
(3) V le note dell'ultima pagina.

Parte riservata alla Dogana del Paese membro d'esportazione

CONSTATAZIONE DELLA DOGANA E INDICAZIONE DEI MEZZI D'IDENTIFICAZIONE (1)

Si attesta la conformità

Bolletta d'esportazione Mod . N del

Dogana di .

Timbro della Dogana Il . . 196

(firma del funzionario)

(1) La Dogana d'esportazione riporta su questo quadro tutte le constatazioni materiali effettuate e che risultano di *natura tale da potere* facilitare il riconoscimento dell'identità delle merci. Ove occorra, vi sarà fatta menzione delle misure speciali cui è stato fatto ricorso (apposizione di *contrassegni, timbrature,* ecc.). Nel caso in cui la Dogana ritenesse opportuno allegare i documenti giustificativi del tipo di quelli previsti alla nota III, paragrafo 5, secondo comma, di cui all'ultima pagina (fotografie, disegni, campioni di tessuti, ecc) sugli stessi essa dovrà apporre il timbro d'ufficio, in maniera che parte della sua impronta resti sul medesimo certificato A. G. 3.

Gli spazi rimasti in bianco dovranno essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE A G 3

Il sottoscritto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente certificato di circolazione A. G. 3 nonchè della conformità delle indicazioni in esso risultanti.

Timbro della Dogana

A . . . . il . . . .

. . . .
(firma del funzionario)

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di costatare che il presente certificato di circolazione A. G. 3:

1) è stato regolarmente rilasciato dall'Ufficio doganale indicato e che i dati contenutivi sono stati esatti (1);

2) non risponde alle condizioni d'autenticità e di regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).

Timbro della Dogana

A . . . . il . . . . . .

. . .
(firma del funzionario)

(1) Cancellare l'indicazione inutile

I — *Merci che possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione* A G 3

1 Possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione A G 3 soltanto le merci che, nel Paese membro di esportazione (*), rientrano in una delle categorie seguenti:

a) merci prodotte nel Paese membro d'esportazione, ivi comprese quelle ottenute, in tutto o in parte, a partire da prodotti che siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse di effetto equivalente che erano loro applicabili in tale Paese membro e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

b) merci in libera pratica nel Paese membro d'esportazione, ai sensi dell'articolo 7, § 2, dell'Accordo (merci provenienti da paesi terzi all'Associazione per le quali siano state assolte le formalità doganali relative all'importazione definitiva, con riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili in tale Paese membro, e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale dei dazi e delle tasse predetti);

c) merci ottenute nel Paese membro d'esportazione e nella fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali, nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Paese membro, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, sempre che sia stato riscosso, se ne ricorra il caso, il prelievo previsto nei loro confronti dall'art. 8 dell'Accordo.

Nota Ogni certificato di circolazione A G. 3 relativo a merci ottenute negli Stati membri della C.E.E con l'impiego di prodotti provenienti da paesi terzi all'Associazione, che in nessun Paese membro siano stati assoggettati ai dazi doganali e tasse d'effetto equivalente loro applicabili, deve contenere l'indicazione « Prelievo Grecia ».

d) merci inizialmente importate da un Paese membro che, all'atto della esportazione da quest'ultimo, rientravano in una delle categorie *a*), *b*), o *c*) di cui sopra.

Nota. Qualora si tratti di merci inizialmente importate nel Paese membro d'esportazione e vincolate a un certificato di circolazione recante la menzione « Prelievo Grecia », il (o i) certificato di circolazione A G. 3 rilasciato in luogo di quest'ultimo deve recare la medesima menzione.

2. Non possono dare luogo al visto di un certificato di circolazione A G 3 le merci esportate da un Paese membro in un altro Paese membro, allorchè tali merci:

a) siano di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

b) siano state inizialmente importate in tale Paese membro da Paesi terzi all'Associazione, ed abbiano beneficiato di un regime doganale particolare in considerazione della loro origine o della loro provenienza.

II — *Campo di applicazione del certificato di circolazione* A G 3

Il certificato di circolazione A G. 3 può essere usato in tutti quei casi in cui non può essere utilizzato il certificato di circolazione A G. 1, in quanto le merci non sono trasportate direttamente da un Paese membro di esportazione nel Paese membro di importazione (*).

Sono considerate come trasportate direttamente dal Paese membro di esportazione al Paese membro d'importazione:

a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un Paese terzo all'Associazione;

b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più Paesi terzi all'Associazione, a condizione che l'attraversamento di tali Paesi sia vincolato da un unico titolo di trasporto e che tale titolo risulti emesso in un Paese membro.

In particolar modo, possono essere oggetto di un certificato di circolazione A. G. 3, le merci esportate da un Paese membro in un Paese terzo all'Associazione, dal quale sia possibile successivamente riesportarle verso un Paese membro.

III — *Regole da osservare per la compilazione del certificato di circolazione* A G 3

1 Il certificato di circolazione A G 3 deve essere redatto nella lingua nazionale del Paese membro d'esportazione, o in una delle lingue di tale Paese Il certificato può essere anche redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità Economica Europea quando il Paese membro di esportazione è la Grecia.

2 Il certificato di circolazione A. G. 3 è compilato a macchina o a mano; in quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello facendo uso dell'inchiostro. Esso non deve presentare cancellature o alterazioni Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute e ogni modifica deve portare l'approvazione della persona che l'ha operata e il rilascio delle autorità doganali.

3. La parte del certificato di circolazione A. G. 3 che si trova nella seconda pagina del presente documento, riservata alla « Dichiarazione dell'esportatore », deve essere compilata interamente. In particolare devono essere obbligatoriamente menzionati, il luogo in cui viene effettuato il carico, la data della spedizione e il Paese di destinazione delle merci all'atto dell'esportazione.

4. Ogni partita di merce indicata sul certificato di circolazione A. G. 3 deve essere preceduta da un numero d'ordine. Immediatamente al di sotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi in bianco non utilizzati devono essere annullati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

5. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali dando sufficienti precisazioni, in modo da permetterne l'identificazione. Tale descrizione è completata dalla indicazione del numero della posizione di tariffa relativo ad ognuna delle merci.

L'esportatore è tenuto ad allegare al certificato di circolazione A. G. 3 tutti i documenti atti a facilitare l'identificazione delle merci, e cioè: progetti, disegni, fotografie prospetti commerciali, ecc. Ove lo ritenga necessario, la Dogana del Paese di esportazione, unisce tali documenti al certificato A. G. 3.

IV — *Portata del certificato di circolazione* A. G. 3

Il certificato di circolazione A. G. 3 consente di ottenere, nel Paese membro d'importazione, l'ammissione delle merci descrittevi al beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di tutte le misure di effetto equivalente, nella misura in cui non sussista alcun dubbio sull'identità delle merci effettivamente importate con quelle descritte sul predetto certificato di circolazione A. G. 3.

Tuttavia, quando il certificato di circolazione porta la menzione « Prelievo Grecia », le merci descrittevi non possono essere ammesse al beneficio del predetto regime preferenziale degli Stati membri della C.E.E.

La Dogana del Paese membro d'importazione ove ritenga che l'identità delle merci non sia stata sufficientemente stabilita, ha facoltà di richiedere la presentazione di ogni altro documento giustificativo supplementare e può rifiutare il beneficio dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative, nonchè di ogni misura di effetto equivalente, nel caso in cui non possano esserle prodotte giustificazioni ritenute valide.

V. — *Termine per la presentazione del certificato di circolazione* A. G. 3

Il certificato di circolazione A. G. 3 deve essere prodotto alla Dogana del Paese membro d'importazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data del suo rilascio.

Esso è valido soltanto per i quantitativi di merci presentati nel Paese membro d'importazione entro il termine prestabilito.

(*) I Paesi membri sono:

a) gli Stati membri della C.E.E. il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi in Europa;

b) il Regno della Grecia.

Stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato in Roma Modello autorizzato dalla Direzione Generale delle Dogane e I.I. con nota prot. N. del

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1962, n. 1855.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena in data 19 dicembre 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Tisiologia » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'en-

trata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 26. — VILLA

N. 185 di repertorio

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Modena.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantuno, questo giorno diciannove del mese di dicembre in Modena, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, dinnanzi a me dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 3 febbraio 1961, n. 25, e alla presenza dei signori:

a) dott. Alberto Lambertini, nato a Milano il dodici ottobre millenovecentoventi;

b) dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta;

testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti.

Si sono costituiti i signori:

prof. Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventuno giugno milleottocentonovantadue, il quale interviene al presente atto nella qualità di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, ove è domiciliato, a ciò autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1961 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

prof. Umberto Carpi de Resmini, nato a Milano il ventuno agosto milleottocentoottantuno il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi con sede in Roma ed il prof. Giovanni Paolo L'Eltore, nato a La Spezia il ventidue novembre millenovecentotre il quale interviene al presente atto nella sua qualità di segretario generale della Federazione predetta, entrambi domiciliati per la carica presso la sede nazionale della Federazione italiana contro la tubercolosi, in Roma, ed autorizzati alla stipula della presente convenzione con deliberazione dell'ufficio di presidenza in data 9 novembre 1961 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*).

Premesso

che l'art. 41 dello statuto dell'Università degli studi di Modena comprende fra gli altri l'insegnamento della « Tisiologia » il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, è complementare per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena ha deliberato in data 8 febbraio 1960, delibera allegata al presente atto sotto la lettera *C*), di richiedere al presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Tisiologia;

che successivamente il sig. presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, con sua nota del 27 gennaio 1961, ha comunicato al rettorato dell'Università degli studi di Modena la determinazione del proprio Ente di stipulare fra la Federazione stessa e l'Università degli studi di Modena una convenzione per la istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento della « Tisiologia », fornendo i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione del posto suddetto;

che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università con rispettive deliberazioni in data 30 marzo 1961 che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante sotto le lettere *D*) ed *A*) hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare con grato animo la proposta di convenzione della Federazione italiana contro la tubercolosi;

mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto.

Convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, sarà istituito un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della « Tisiologia ».

Art. 2.

La Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si obbliga a versare all'Università degli studi di Modena per il mantenimento del posto di professore di ruolo di « Tisiologia » di cui all'art. 1, il necessario contributo annuo di L. 3.000.000 (tre milioni) per il periodo di anni 20 consecutivi di cui al successivo articolo 6 a decorrere dalla data di nomina del professore stesso.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di « Tisiologia » l'Amministrazione della federazione italiana contro la tubercolosi di Roma verserà annualmente all'Università, in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art. 4.

La Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Modena, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue pari al 20 % del contributo di L. 3.000.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.

La Federazione italiana contro la tubercolosi di Roma, si obbliga, altresì, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto all'eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

Art. 5.

L'Università degli studi di Modena, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo del posto di « Tisiologia » nel loro importo al lordo di ogni ritenuta.

L'Università degli Studi di Modena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 4 per gli effetti su indicati.

Detti versamenti verranno fatti in conto entrate del Tesoro al cap. e art. che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Modena del professore titolare di « Tisiologia » e si intenderà tacitamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta entro i termini di cui al precedente art. 6;

b) se non venga aumentato, ad opera della Federazione italiana contro la tubercolosi, il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi;

c) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di « Tisiologia » si intenderà senz'altro soppresso e il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Modena, sarà registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in unico esemplare.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto a mano da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su fogli n. tre ed in complessive pagine otto e righe sedici è stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me, previa lettura, presenti i testimoni, ai comparenti stessi i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà.

f.to Prof. Giuseppe GALLI
» Umberto CARPI DE RESMINI
» Giovanni Paolo L'ELTORE
» A. LAMBERTINI, *teste*
» Antonio GERACE, *teste*
» Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1961, presso l'Ufficio registro atti civili e successioni, esente da bollo, al n. 646 del mod. 71-ME. Atti pubblici.

Modena, addì 23 febbraio 1962

Il Direttore amministrativo: dott. proc. A. FANTAZZINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1962, n. 1856.

Modifiche e aggiunte allo statuto dell'Ente circoli della Marina militare, approvato con decreto presidenziale 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, col quale fu approvato lo statuto dell'Ente circoli della Marina militare e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 25 del predetto statuto sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle sedi dove esiste anche un Circolo comune a tutte le forze armate tali norme possono subire varianti che saranno contemplate nel regolamento interno del Circolo della Marina militare delle sedi suddette ».

« Agli effetti delle prestazioni che i Circoli offrono ai soci, i regolamenti interni di ciascun circolo possono prevedere differenziazioni fra le varie categorie di soci, qualora ciò si renda necessario in relazione alle esigenze ed alle capacità ricettive locali ».

Art. 2.

L'art. 26 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile, che viene stabilita dal segretario generale della Marina militare, proporzionatamente al grado.

I soci abbonati ed i soci aggregati sono tenuti al pagamento di una quota mensile e di una tassa di ammissione che vengono stabilite dal segretario generale della Marina militare.

Le quote dei soci ordinari sono versate secondo le disposizioni impartite alle dipendenti autorità amministrative, dal segretario generale della Marina militare.

I soci abbonati ed aggregati sono tenuti a versare anticipatamente l'importo di un semestre delle quote sociali al Circolo di iscrizione. Questo invia alla Presidenza dell'Ente l'ammontare delle quote dei soci abbonati, trattenendo invece le quote dei soci aggregati.

Le quote possono essere variate per determinazione del segretario generale della Marina militare ».

Art. 3.

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente art. 29-*bis*:

« I soci e i loro familiari che non osservino gli obblighi statutari e regolamentari dei Circoli in misura non così grave da giustificare il provvedimento di radiazione, potranno essere sospesi per un periodo variabile da un mese ad un anno con decisione del Consiglio direttivo del Circolo d'iscrizione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1857.

Distacco delle frazioni Pian di Borno, Cogno di Borno e Annunciata di Borno del comune di Borno, e Cogno di Ossimo del comune di Ossimo (Brescia) e loro costituzione in comune autonomo con la denominazione di « Piancogno » (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 6, 13, 25, 26 settembre; 6, 12, 13, 14, 15 ottobre 1959 e 24, 25, 28, 29, 31 marzo 1960, con le quali le rispettive maggioranze qualificate dei contribuenti delle frazioni Pian di Borno, Cogno di Borno e Annunciata di Borno, del comune di Borno, e Cogno di Ossimo, del comune di Ossimo (Brescia), hanno chiesto che le frazioni stesse siano costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Pian di Borno e con la denominazione di « Piancogno »;

Viste le deliberazioni: del commissario prefettizio del comune di Borno in data 25 maggio e 16 novembre 1961, numeri 101 e 198, ed in data 12 febbraio 1962, numero 19; della Giunta municipale in data 12 dicembre 1961, n. 125, ed in data 1° aprile 1962, n. 22, e del Consiglio comunale di Ossimo in data 21 novembre 1959, n. 36, in data 26 dicembre 1961, n. 58, ed in data 24 giugno 1962, n. 33; del Consiglio provinciale di Brescia in data 25 novembre 1961, n. 7/4, ed in data 7 aprile 1962, n. 1-12, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1962, n. 2068;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Pian di Borno, Cogno di Borno, Annunciata di Borno e Cogno di Ossimo sono distaccate dai Comuni di rispettiva appartenenza, di Borno e di Ossimo, e costituite in Comune autonomo con capoluogo nella frazione Pian di Borno, con la denominazione di « Piancogno » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Borno e di Ossimo ed il costituito comune di Piancogno, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso i comuni di Borno e di Ossimo.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso i comuni di Borno e di Ossimo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Piancogno, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1858.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Analisi numerica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modicazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 27 luglio 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Analisi numerica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 30. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « Analisi numerica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università degli studi di Roma.

L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventisette del mese di luglio in Roma, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori:

Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua il 19 febbraio 1893, domiciliato a Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 luglio 1962 (allegato *A*) che fa parte integrante del presente atto;

Cacciavillani dott. Antonio, nato a Frosinone il 22 gennaio 1916, e domiciliato a Roma, via IV Novembre n. 102/*A*, delegato alla firma della presente convenzione dal sig. Luigi Castaldi nella sua qualità di consigliere delegato e direttore generale della « IBM Italia S.p.A. » con atto in data 23 maggio 1962, autenticata dal notaio dott. Renato Fornoni, residente in Milano e iscritto presso il Collegio notarile di quella città (n. 19317 di repertorio), atto che si unisce (allegato *B*) e che fa parte integrante del presente atto.

Le parti contraenti, della cui identità personale, io ufficiale rogante, sono certo, con il mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza di testimoni.

Premesso:

che la Società IBM-Italia S.p.A. ha espresso, con lettera in data 19 luglio 1961, l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo, da riservare all'insegnamento di Analisi numerica;

che, in conseguenza di quanto sopra, la predetta Società ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui sopra;

che la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la quale l'insegnamento viene impartito, nella seduta del 21 settembre 1961, ha riconosciuto come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di ruolo suddetto;

che il Consiglio di amministrazione della Università di Roma, nella seduta del 26 luglio 1962, ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione e alla firma della presente convenzione;

che il Consiglio di amministrazione IBM-Italia S.p.A. ha conferito, come risulta dal verbale in data 5 gennaio 1962, al suo consigliere delegato e direttore generale sig. Luigi Castaldi, ampia facoltà di assumere in nome e per conto della Società da lui rappresentata tutti gli impegni finanziari relativi alla Società stessa;

che il predetto sig. Luigi Castaldi, in base a tale autorizzazione, ha assunto, come risulta dall'atto in data 23 maggio 1962, già precedentemente citato, per nome e per conto della Società da lui rappresentata gli impegni finanziari previsti per la costituzione di una cattedra convenzionata di Analisi numerica presso l'Università di Roma ed ha delegato, come sopra riferito, il dott. Antonio Cacciavillani alla firma della convenzione medesima;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Roma è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'articolo 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Analisi numerica.

Art. 2.

La Società IBM-Italia si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali e anticipate, all'Università degli studi di Roma, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 3.800.000 pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennità di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Società IBM-Italia, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 3.800.000.

Art. 4.

La Società IBM-Italia si obbliga a versare inoltre all'Università di Roma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriore somma annua in misura pari al 20 % del contributo di L. 3.800.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione e anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta Società si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20 % anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso è obbligato a versare all'Università di Roma, a norma dell'art. 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici, che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università di Roma, si obbliga in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Analisi numerica compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università verserà, altresì, annualmente allo Stato, con esonero di ogni alto obbligo e responsabilità, una somma in misura pari al 20 % del contributo di L. 3.800.000 previsto dal primo comma del precedente art. 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4 e per gli effetti ivi indicati.

Detto versamento sarà fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo ed all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza e alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4 al verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 3 e 4;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo.

In tutti i tre casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Analisi numerica si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per 20 anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Roma del professore titolare della cattedra di Analisi numerica e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Roma sarà registrata in esenzione delle tasse di registro e di bollo, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura degli allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunziano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di cinque fogli scritti su nove pagine intere e righe otto della decima pagina.

Il delegato della Società
« I.B.M - Italia S.p.A. »
F.to Dott. Antonio CACCIAVILLANI

Il Rettore dell'Università di Roma
F.to G. Ugo PAPI

L'ufficiale rogante: f.to dott. F. RUGGERI

Registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Roma al n. 1673, vol. 198, il 14 agosto 1962.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1962.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1938, registro n. 14 Finanze, foglio n. 194, con il quale li dott. Rizzardi Giorgio venne nominato agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste;

Vista la domanda in data 25 settembre 1962, con la quale il dott. Rizzardi Giorgio dichiara di rassegnare le dimissioni dalla carica di agente di cambio a decorrere dalla data del 20 settembre 1962 per ragioni di salute;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa-valori di Trieste, dalla Deputazione della Borsa medesima e dalla Commissione per il listino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 20 settembre 1962 sono accettate le dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal dottor Rizzardi Giorgio dalla carica di agente di cambio presso la Borsa-valori di Trieste.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1963
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 122. — VENTURA SIGNORETTI

(173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1962.

Dichiarazione di riconoscimento del carattere di pubblica calamità al movimento sismico che ha colpito nel mese di agosto 1962 alcuni territori della provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità telluriche che hanno colpito nel mese di agosto 1962 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Avellino, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità, alle avversità telluriche che hanno colpito, nel mese di agosto 1962, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Avellino:

Avellino - Melito Irpino - Bonito - Grottaminarda - Mirabella Eclano - Montecalvo Irpino - Casalbore - Sant'Arcangelo Trimonte - Castelbaronia - Zungoli - Villanova del Battista - Ariano Irpino - Flumeri - Taurasi - Fontanarosa - San Sossio Baronia - Gesualdo - Candida - Castelvetere sul Calore - Carife - Conza della Campania - Forino - Frigento - Greci - Luogosano - Monteforte Irpino - Montemiletto - Mugnano del Cardinale - Nusco - Quadrelle - Salza Irpina - Savignano di Puglia - Sant'Angelo all'Esca - Sant'Angelo a Scala - Sant'Angelo de' Lombardi - Scampitella - Solofra - San Nicola Baronia - Santa Paolina - Sturno - Teora - Trevico - Tufo - Vallata - Vallesaccardo - Venticano - Volturara Irpina - Pietradefusi - Villamaina - Montella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 292

(499)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1962.

Dichiarazione di riconoscimento del carattere di pubblica calamità al movimento sismico che ha colpito nel mese di agosto 1962 alcuni territori della provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità telluriche che hanno colpito nel mese di agosto 1962 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Benevento, hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

E' riconosciuto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge la esistenza del carattere di pubblica calamità, alle avversità telluriche che hanno colpito, nel mese di agosto 1962, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Benevento:

Benevento Molinara Pietralcina Buonalbergo Paduli Apice Colle Sannita Ginestra degli Schiavoni Casalduni Pago Veiano Reino Pescosannita Foiano in Val Fortore San Giorgio la Molara Montefalcone di Val Fortore Pontelandolfo San Lorenzo Maggiore Castelpoto Circello San Bartolomeo in Galdo San Marco dei Cavoti Tocco Caudio Baselice San Nazzaro San Giorgio del Sannio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 7, foglio n. 293

(500)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1963.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1963, è composta come appresso:

Membri effettivi:
Morosi dott. Guglielmo.
Buongiorno dott. Alfonso;
Lenzi Renzo;
Cecchi Ruggero;
Fanfani comm. Giovanni.

Membri supplenti:
Buzzigoli Vittorio.
Cioci Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1963

(405) p. *Il Ministro:* GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria internazionale », in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVIII Fiera del Mediterraneo Campionaria internazionale », che avrà luogo a Palermo, dal 25 maggio al 9 giugno 1963, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 gennaio 1963

(383) p. *Il Ministro:* GASPARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 5 gennaio 1963 « Nomina di revisori ufficiali dei conti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1963, a pagina 319, al n. 112 in luogo di « Guaiana Guido » leggasi « Guaiana Vito ».

(492)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

410° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 11 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 121, con il quale alla Società a r. l. « Salus », con sede in Bagni di Contursi, provincia di Salerno, è rilasciata la concessione del giacimento di acqua termo-minerale nella località denominata « Tufara », in territorio del comune di Contursi, provincia di Salerno, per la durata di anni trenta dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 1° dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 9 gennaio 1963, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società Azionaria Mineraria Isole Pontine (S.A.M.I.P.), con sede in Ponza, provincia di Latina, è conferita per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del 13 maggio 1962, il rinnovo della concessione della facoltà di coltivare la miniera di caolino, silicati idrati di alluminio, utilizzabili per porcellana e terraglia forte, terre di sbianca e bentonite in località « Isola di Ponza », in comune di Ponza, provincia di Latina.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano 11 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale alla Società collettiva « Cave Rocca » di Daniele, Ernesto e Mario Rocca, con sede in Monza, è accordata, per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento in località « Ratta » dei comuni di Rovagnate e Olgiate Molgora, in provincia di Como.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Bergamo 13 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1962, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 54, con il quale alla Società mineraria Baritina S.p.a., con sede in Brescia, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di baritina, sito in località denominata « M. Elto », dei comuni di Capo di Ponte e Ono San Pietro, provincia di Brescia, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso.

(487)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1963 la zona di Valli Scalve e Camonica (Brescia), della superficie di ettari 1600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 19 giugno 1950, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, viene ridotta ad ettari 1250 circa e resta così delimitata:

Confini: dal monte Torsoleto in linea verso est della Conca Lardone, indi per monte della Gaviera, vallata delle Corna fino alla cascata Pizzolo e da qui per la valle del Sellero, fino all'incontro della strada camionabile per il passo del Vivione.

La scadenza del divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, esistente su tali fondi, viene stabilita al 31 dicembre 1966.

(473)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1963 il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 15 giugno 1953, 26 maggio 1954, 18 ottobre 1955, 4 febbraio e 14 settembre 1957, nella zona di Martignana Po e Casalmaggiore (Cremona), dell'estensione di ettari 803, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 15 giugno 1953, viene revocato a tutti gli effetti di legge.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1963 il divieto di caccia e uccellagione disposto con i decreti ministeriali 31 dicembre 1957 e 10 aprile 1959, nella zona di Fabriano, località Monte Orgitore (Ancona), dell'estensione di ettari 1440, compresa entro i confini delimitati con i precitati decreti, viene revocato.

(412)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Paride Passerini, nato a Bologna il 13 giugno 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 19 maggio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(300)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 20 ottobre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962, registro n. 87 Difesa-Esercito, foglio n. 57

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

decreto 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1950, registro n. 14 Esercito, foglio n. 345 - Bollettino ufficiale 1950, dispensa 11ª, pagina 1393:

Ceriani Emilio di Narciso e di Migliorini Cesira, da Borgoforte (Mantova), classe 1917, sergente maggiore - Comando 35° Corpo d'armata (C.S.I.R.). Il nome viene così rettificato: Enrico.

decreto 5 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1950, registro n. 14 Esercito, foglio n. 345 - Bollettino ufficiale 1950, dispensa 11ª, pagina 1359:

Duringhello Corrado di Marco e fu Camillo Elisabetta, da Sichen (Germania), fante 81° reggimento fanteria « Torino », classe 1914, distretto militare Roma « alla memoria », viene rettificato in: Durighello Corrado Marco di Marco e di Camillo Elisa, da Anselfingen (Germania).

regio decreto 3 aprile 1926 - Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pagina 1345:

Mannulli Filippo, caporal magiore 91° reggimento fanteria, n. 20897 di matricola. Il cognome viene così rettificato: Manuli.

regio decreto 30 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1941, registro n. 6 Guerra, foglio n. 393 Bollettino ufficiale 1941, dispensa 70, pagina 4903:

Taschiero Umberto di Cesare e di Bonzinibio Ines, da Mantova, soldato VII Settore di copertura. Il cognome viene così rettificato: Taschera.

(244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 28 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	620,96	620,99	620,99	621 —	620,95	620,99	620,90	620,96	620,97
$ Can.	576,75	576,80	577 —	576,80	575,75	576,75	576,85	576,50	576,70	577 —
Fr Sv.	143,57	143,58	143,585	143,5825	143,57	143,58	143,585	143,50	143,57	143,58
Kr. D.	89,96	89,93	89,96	89,94	89,90	89,96	89,93	90 —	89,98	89,95
Kr. N.	86,94	86,94	86,95	86,95	86,90	86,94	86,94	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,95	119,98	119,95	119,98	119,95	119,94	119,97	120 —	119,94	119,95
Fol.	172,40	172,37	172,44	172,41	172,40	172,41	172,405	172,40	172,40	172,40
Fr B.	12,47	12,476	12,48	12,47825	12,475	12,48	12,4765	12,48	12,47	12,48
Franco francese	126,72	126,73	126,75	126,7325	126,72	126,72	126,725	126,70	126,72	126,73
Lst	1741,99	1741,80	1741,95	1741,875	1741,50	1742,09	1742 —	1742 —	1742,12	1741,75
Dm. occ.	155,05	155,11	155,12	155,1075	155,07	155,06	155,10	155 —	155,07	155,09
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,0425	24 —	24,04	24,038	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 28 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	116,725
Redimibile 3,50 % 1934	93,775
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
Id 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id 5 % (Riforma fondiaria)	100 —
Id 5 % (Città di Trieste)	100,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,60
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	103,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,65
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 gennaio 1963

1 Dollaro USA	620,99
1 Dollaro canadese	576,825
1 Franco svizzero	143,584
1 Corona danese	89,935
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,975
1 Fiorino olandese	172,407
1 Franco belga	12,477
1 Franco francese	126,729
1 Lira sterlina	1741,937
1 Marco germanico	155,104
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo Port.	21,715

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, n. 1646/R/Gab., con cui al sig. Visintainer, nato a Postal il 2 maggio 1892 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Anselmi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 27 settembre 1962 dalla signora Anselmi Veronica nata Gufler, vedova del predetto, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 22 luglio 1935, numero 1646/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Anselmi Veronica nata Gufler nata a Gargazzone il 20 gennaio 1910 e la di lei figlia Anselmi Marta, nata ad Oberau (Germania) l'8 giugno 1944, in atto residenti a Merano, viene ripristinato nella forma tedesca di Visintainer.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 14 gennaio 1963

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(392)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per ventimila posti in colonie marine e montane estate 1963

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli iscritti all'Opera di previdenza, per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine posti 11.000, in turni di 30 gg. ciascuno,
colonie montane posti 7.200, in turni di 30 gg. ciascuno.

Sono, inoltre, previste colonie all'estero per posti 1800 di cui circa n. 300 posti in località marine e n. 1500 posti in località montane, in turni di 28 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli — riconosciuti bisognosi di cure climatiche — che, alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese, tedesca o spagnola, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 30 *marzo* 1963 *istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.*

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S.1 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza.

2. Stato di famiglia.

3. *Certificato di vaccinazione antivaiolosa* (o di rivaccinazione per i fanciulli nati anteriormente al 1° giugno 1955) *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

4. *Certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza,* dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1960.

5. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1963 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1962 se per via parenterale, *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

6. Certificato di vaccinazione antipoliomielitica (praticata almeno nelle prime due dosi) rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal sanitario vaccinatore.

7. Dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S.1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S.-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda Mod. A.C.S.1-*bis* dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato*, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizione dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 3 mutande, 2 magliette intime, 3 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammesse alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e almeno due paia di calzini di lana), *scarpe pesanti e scarpe di gomma* per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno esibire, all'atto della partenza, una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda Mod. A.C.S. 1-bis debitamente completata nelle parti A e B *e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.*

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, *viene fatto divieto ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.*

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, *viene, altresì, fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 23 gennaio 1963

Il Presidente: Palmiro FORESI

(467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali ed agrari, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959, con il quale sono stati indetti i concorsi per esami a posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali ed agrari;

Decreta:

Il diario delle prove scritte e grafiche dei sottoindicati concorsi è stabilito come segue. Le prove avranno inizio alle ore 8 e si svolgeranno in Roma nei locali indicati a fianco di ciascun concorso:

Concorso a cinque posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti laboratorio tecnologico per la sezione meccanici prova scritta 22 febbraio 1963, prova grafica 23 febbraio 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a due posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione tessitori prova scritta 25 febbraio 1963, prova grafica 26 febbraio 1963 Palazzo esami, via Induno 4.

Concorso a due posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione tintori: prova scritta 27 febbraio 1963, prova grafica 28 febbraio 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a quattro posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti per laboratorio chimico industriale: prova scritta 6 marzo 1963 Istituto tecnico industriale « Armellini », via Antiochia, 36.

Concorso a cinque posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione chimici industriali: prova scritta 7 marzo 1963, prova grafica 8 marzo 1963 Istituto tecnico industriale « Armellini » via Antiochia, 36.

Concorso a due posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti minerari prova scritta 9 marzo 1963, prova grafica 11 marzo 1963 Istituto tecnico industriale « Armellini », via Antiochia, 36.

Concorso a sei posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione fucinatori e trattamenti termici: prova scritta 12 marzo 1963, prova grafica 13 marzo 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a sei posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione fonditori prova scritta 14 marzo 1963, prova grafica 15 marzo 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a sei posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti per l'ufficio tecnico per la sezione meccanici elettricisti: prova scritta 18 marzo 1963, prova grafica 20 marzo 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a due posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti laboratorio radiotecnico prova scritta 22 marzo 1963, prova grafica 23 marzo 1963 Istituto tecnico industriale « Armellini », via Antiochia, 36.

Concorso a otto posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione elettricisti: prova scritta 25 marzo 1963, prova grafica 26 marzo 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a cinque posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione assistenti di laboratorio di misure elettriche: prova scritta 27 marzo 1963, prova grafica 28 marzo 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a dieci posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali, specializzazione aggiustaggio: prova scritta 5 aprile 1963, prova grafica 6 aprile 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Concorso a diciotto posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici agrari 1ª prova scritta 2 maggio 1963, 2ª prova scritta 3 maggio 1963 Palazzo esami, via Induno, 4.

Roma, addì 26 gennaio 1963

Il Ministro: GUI

(498)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con il decreto ministeriale 5 marzo 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 29 agosto 1962, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 7, 8 e 9 *marzo* 1963, con inizio alle ore 8,30.

(491)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4007 in data 8 agosto 1962, con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 4007/1 in data 8 agosto 1962, con il quale venivano dichiarate le vincitrici dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto delle rinunzie da parte delle concorrenti Paffetti Sila e Cavagnera Lucia si sono resi ancora disponibili i posti delle condotte ostetriche consorziali di Cernusco sul Naviglio e Sulbiate;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti Cavagnera Lucia e Ticozzelli Antonia le quali, regolarmente interpellate ai sensi di legge, hanno dichiarato di accettare la nomina per le sedi predette;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopraindicato ed assegnate alle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Cavagnera Lucia: condotta ostetrica di Cernusco sul Naviglio;

2) Ticozzelli Antonia: condotta ostetrica di Sulbiate.

Il sindaco di Cernusco sul Naviglio, e quello di Sulbiate sono incaricati, per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 15 gennaio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(495)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8893 del 30 dicembre 1960, col quale veniva indetto pubblico concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 2153 del 14 maggio 1962, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e ritenuta la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione stessa;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Ciferni Gasperina	punti	53,760
2. Di Giovanni Lucia	»	52,046
3. Mucci Iva	»	51,136
4. Di Monte Maria	»	50,258
5. Pasquantonio Anna Luisa	»	49,546
6. Marcone Anna	»	49,276
7. Brandimarte Vera	»	48,360
8. Rossi Giuseppina	»	48,251
9. Micaroni Maria Elena	»	47,530
10. D'Angelantonio Rema	»	47,250
11. Marchetti Dora	»	46,767
12. Cuoghi Ivacarmen	»	46,620
13. Romano Santina	»	46,455
14. Verticelli Concetta	»	46,330
15. Iagnemma Paolina	»	45,448
16. Genestroni Francesca	»	45,300
17. Menghini Natalina	»	45,200
18. Orsini Sofia	»	44,906
19. Dovidio Sestina	»	44,432
20. Pompei Elisabetta	»	44,220
21. Nardis Marianna	»	44,200
22. Valeri Assunta	»	44,118
23. Massi Marina	»	43,875
24. Tedaldi Renata	»	43,743
25. Iezzi Giuseppina	punti	43,702
26. Verdenelli Maria	»	43,450
27. Visani Paola	»	43,430
28. Milani Perside	»	43,430
29. Giannascoli Ada	»	43,120
30. Liberato Adriana	»	43,040
31. Piccioni Lina	»	42,560
32. Colantoni Teresa	»	42,350
33. Aloisio Efigenia	»	42,310
34. Sbattella Giuseppina	»	42,307
35. Saccuti Adele	»	42,305
36. D'Orazio Aeralda	»	41,658
37. Marsili Pasqualina	»	41,602
38. Salvati Antonina	»	41,330
39. Dionisi Ennia	»	41,026
40. Trozzi Amalia	»	40,140
41. Massei Marietta	»	40,066
42. Ferroni Giuliana	»	39,836
43. Limberti Tosca	»	39,812
44. Centinaro Elisabetta	»	39,370
45. Staffolani Bruna	»	38,825
46. Esposito Antonietta D.ta	»	38,543
47. Ferrante Antonina	»	38,455
48. Di Domenico Maria F.ca	»	37,657
49. Petrocco Triestina	»	37,133
50. Cassani Amalia	»	37,040
51. Di Tommaso Pia	»	36,350
52. Di Filippo Fausta	»	36,330
53. Lorè Rosa	»	36,180

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 19 gennaio 1963

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il propric decreto n. 477 pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le domande delle candidate dalle quali risultano le sedi indicate da ciascuna di esse in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Lee seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato ed assegnate alle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Ciferni Gasperina: Città Sant'Angelo;

2) Di Giovanni Lucia: Cepagatti;

3) Mucci Iva: Cugnoli;

4) Di Monte Maria: Caramanico Terme;

5) Pasquantonio Anna Luisa: Picciano;

6) Marcone Anna: Sant'Eufemia a Maiella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 19 gennaio 1963

Il medico provinciale: FRANCO

(471)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.